

classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis).

Art.46

Minimi tariffari nelle professioni

Al comma 5, lett. d) dell'art. 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono sopresse le parole "prendendo come riferimento le tariffe professionali È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe".

ENERGIA E AMBIENTE

Titolo I

Interventi in materia di energia

Art.47

Impianti solari fotovoltaici

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della maggiore efficienza in campo energetico, alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è applicato un correttivo perequativo, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al DPR 26 agosto 1993, n.412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale.

Art.48

Mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti per uso di autotrazione

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti per uso di autotrazione e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei mercati energetici Spa, che dalla data di entrata in vigore della presente disposizione assume la denominazione di Gestore dei mercati energetici e dei carburanti per uso di autotrazione (GMEC Spa), definisce un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale sono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.

2. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il territorio nazionale a vantaggio dei consumatori, chiunque immette al consumo carburanti è obbligato:

a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali carburanti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza;

b) a comunicare settimanalmente alla Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per ciascun prodotto.

3. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti non possono essere esercitate da soggetti attivi, direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione, importazione o commercializzazione di prodotti finiti;

c) produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.

4. In deroga a quanto disposto ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non possono essere imposti vincoli unilaterali, tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento, ai gestori degli impianti per la distribuzione di carburanti, i quali, perciò, possono rifornirsi liberamente attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa o, in alternativa, da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le clausole contenute nei contratti di gestione vigenti, difformi dalle disposizioni del comma precedente, sono nulle e automaticamente sostituite ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e condizioni attraverso cui Acquirente unico Spa, allo scopo di garantire condizioni maggiormente concorrenziali di approvvigionamento, assicura ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti il servizio di:

a) acquisto sul mercato nazionale e internazionale e di rivendita all'ingrosso di carburanti;

b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).

7. Al fine di assicurare una trasparente informazione ai consumatori, a partire dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti sono obbligati:

a) a indicare e a vendere i carburanti con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;

b) a esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, e a pubblicizzare in prossimità degli erogatori esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori;

c) a non esporre ovvero pubblicizzare, in qualsiasi forma, cartelli recanti indicazioni di sconto rispetto ai prezzi dei predetti carburanti.

8. Per la violazione delle disposizioni del precedente comma si applica l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art.49

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative e di connessione per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 200 KW".2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti: "3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

TITOLO II - Interventi in materia di ambiente

Art.50

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,